

CONCORSO DA RICERCATORE UNIVERSITARIO

Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alle valutazioni comparative è senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- i Professori Ordinari, Associati e i Ricercatori Universitari per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini per il quale è indetta la procedura. Ogni candidato, pena esclusione, può partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie e per le diverse qualifiche nell'arco di un anno solare e non superiore a quindici presso le varie sedi universitarie nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore.

Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo.

Premesso che la data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando, il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta o alla quindicesima, la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.

Nel caso in cui il numero massimo di cinque o di quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

Non si terrà conto delle rinunce inviate oltre la data di scadenza dei bandi ai fini del computo delle domande presentate.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione comparativa.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura stessa per difetto dei requisiti nella domanda o per l'invio fuori termine della domanda stessa.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Domande di ammissione - termine e modalità

La domanda di ammissione, datata e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R, al Magnifico Rettore dell'Università entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di indizione della presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - della Repubblica Italiana.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato, con una singola istanza richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.

Sulla busta il candidato dovrà indicare con precisione, oltre all'indirizzo del destinatario, il proprio nome, cognome, recapito e la valutazione comparativa a cui intende partecipare (ricercatore universitario, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico-disciplinare).

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
data, luogo di nascita e residenza;

codice di identificazione personale (codice fiscale).

la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi dell'avviso, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico disciplinare);

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. la cittadinanza posseduta:

- italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

- di stato appartenente alla C.E.E. (specificare lo Stato di cittadinanza);

- di stato non appartenente alla C.E.E. (specificare lo Stato di cittadinanza);

2. se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3. se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

4. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani);

5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

6. di aver un' adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);

7. di non essere professore ordinario, associato e ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno dei settori affini;

8. di non essere stato destituito dall' impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9 il domicilio eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, nonché un recapito telefonico, numero di Fax o di posta elettronica.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 104/1992 (solo per i portatori di handicap);

11. pena l'esclusione dalla procedura, di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10 del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 secondo il quale un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di quindici domande a procedure di valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Il candidato deve allegare alla domanda:

a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, nonché il curriculum dell'attività clinico- assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per il quale è richiesto (in duplice copia e debitamente sottoscritti);

b) documenti e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco redatto in duplice copia e debitamente sottoscritto;

c) pubblicazioni scientifiche utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco redatto in duplice copia e debitamente sottoscritto;

d) fotocopia del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo per gli stranieri) e di un documento di identità.

I documenti ed i titoli (prodotti in carta semplice) possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art.76, comma1 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.

Non è consentito il riferimento a titoli, a documenti e a pubblicazioni presentate presso questa od altra amministrazione per partecipazione a valutazioni comparative diverse.

I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000) secondo l'allegato C. .

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Pubblicazioni

Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda , in un unico plico.

Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va presentata esternamente al plico contenente curriculum, i titoli e pubblicazioni.

Il numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello eventualmente indicato

nel presente bando; l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove si possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidati per la parte che lo riguarda.

Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19 e. 47 del D.P.R. 445/2000

Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato.

"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se diversa da quelle appresso indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali, in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Tutte le modalità di Autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 1 del D.P.R. n.445/2000). I cittadini extracomunitari residenti in Italia , secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Costituzione delle Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in servizio presso questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, di settori affini, secondo le modalità indicate all'art. 2 della legge 3/7/1998 n.210 e all'art. 3 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117.

Le Commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami consultabile anche per via telematica.

Dalla data di pubblicazione di suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della

Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni.

Adempimenti delle Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità mediante affissione all' Albo del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi e presso le Facoltà che hanno richiesto il bando, nonché per via telematica. Le Commissioni, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, potranno prevedere le condizioni per l'ammissione alla prova orale. Nondimeno le Commissioni potranno individuare soglie minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Le Commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.117 del 23 marzo 2000. A tal fine esse valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.

Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, le Commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:

originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.

Le Commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: l'attività didattica svolta anche all'estero;

i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 27 luglio 1999, n. 297;

l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di esame che consistono in due prove scritte (una delle quali sostituibile da una prova pratica) e in una prova orale.

Il diario delle prove, con l'indicazione della sede di esame in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati dall'Ufficio Concorsi, tramite lettera raccomandata A/R, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Le prove sono pubbliche.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di un valido documento di riconoscimento.

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento di dette prove.

La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore della procedura , per ogni posto previsto.

Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Accertamento della regolarità degli atti

Al termine dei lavori le Commissioni giudicatrici, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Il Rettore, con proprio decreto, accerta entro 30 giorni dalla consegna la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati mediante affissione del provvedimento all'albo ufficiale del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi.

Qualora riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovo termine di consegna.

Il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa, unitamente alla relazione finale comprensiva dei giudizi individuali e collegiali sarà: inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e pubblicizzato per via telematica.

Nomina in ruolo

La nomina del vincitore è disposta con Decreto Rettorale. Il vincitore della procedura è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e sarà nominato ricercatore universitario con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

Presentazione documenti

Il ricercatore nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, sarà invitato a presentare a questa università, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, i documenti di rito.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa, dell'eventuale procedimento di nomina in ruolo e per la gestione del nuovo rapporto di lavoro.

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Università (titoli, documenti e pubblicazioni) o personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorso il termine di 150 giorni dal decreto di approvazione atti e, comunque non oltre 6 mesi dell'approvazione degli stessi. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data, l'Università disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.